

| | | |
|---|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Statale “FRANCESCO GESUÈ” Via Roma, n. 423 – 81027 San Felice a Cancellò (CE) Tel. 0823 75.32.41 – FAX 0823 75.39.21 email: ceic869005@istruzione.it - ceic869005@pec.istruzione.it Cod. Mecc. CEIC869005 – C.F. 93082040614 SITO: https://www.icfgesue.edu.it/</p> |  |
|---|---|---|

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "FRANCESCO GESUÈ"-SAN FELICE A CANCELLO
Prot. 0000852 del 05/02/2025
IV (Uscita)

AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
ALL'UFFICIO DIDATTICA
PC: AL DSGA
AL SITO WEB/ATTI

Oggetto: vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure.

Con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, **è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico** delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).

L'articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all'oggetto.

La nuova norma disciplina:

- 1) sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica);
- 2) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Per quanto concerne la mancata iscrizione, al fine di consentire al Sindaco di provvedere tempestivamente all'ammonizione, il novellato articolo 114 prevede che i dirigenti scolastici trasmettano al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. A tal proposito, la norma rimanda ad un apposito Decreto non regolamentare la definizione delle procedure di comunicazione e di trattamento dei dati personali relativi ai minori.

Per quanto concerne gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici per mancata o discontinua frequenza degli alunni iscritti a seguito delle modifiche normative sopra richiamate si riportano le fasi della nuova procedura di segnalazione

LA NUOVA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

FASE PRELIMINARE:

comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

- Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall'inizio dell'anno, "individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi".
- All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale con modalità definite nell'ambito dei Regolamenti di Istituto.

PRIMA FASE:

conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione

➤ Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza, utilizzando la scheda allegata (Modello n.1) o utilizzando la piattaforma digitale ove prevista. Testo della novella del comma 4 articolo 114: "*Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**"*

➤ In questa fase, per le segnalazioni degli alunni inadempienti, va compilato e inviato unicamente il Modello 1 allegato.

➤ **A conferma di quanto indicato nella nota AOODRCA 37634 del 5.10.2022, come da richiesta delle Procure presso il Tribunale per i minorenni, per gli aspetti civilistici connessi alla tutela dei minori, tale segnalazione andrà trasmessa anche alle predette Procure.**

➤ La segnalazione dell'inadempienza riguarderà i minori in obbligo di istruzione escludendo quindi coloro che hanno già frequentato per almeno dieci anni i percorsi di istruzione/formazione/apprendistato (di norma corrispondenti ai minori che hanno compiuto i sedici anni di età).

2. SECONDA FASE:

ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione

- Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.
- Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale (Modello n.2).

3. TERZA FASE:

risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale) ➤ A fine anno scolastico, il dirigente comunica

al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni/studenti per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo, utilizzando la scheda allegata (o aggiornando la piattaforma digitale ove prevista) compilando e inviando unicamente il Modello n.3.

si allegano

NOTA PROT.N. 4685 DEL 24/01/2024

MODELLI ALLEGATO 1,2,3,(PER SEGRETERIA DIDATTICA E DSGA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna DELLO BUONO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93